



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 11/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2014, n. 950

Scarico impianto di depurazione a servizio del Camping “Torre Pozzella”, sito in agro di Ostuni, alla C.da Torre Pozzella (BR). Autorizzazione, con prescrizioni, alla deroga - limitatamente ai cloruri - ai limiti di cui alla tab. 4 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e relative disposizioni esecutive.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità con delega alle Risorse Idriche Avv. Giovanni Giannini sulla base dell’istruttoria operata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione e Gestione ing. Andrea Zotti e dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche dott. Luca Limongelli, riferisce quanto segue

Premesso che:

Il D.Lgs.152/2006, il cosiddetto “Testo unico ambientale”, contiene nella Parte Terza - Sezione II la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, così come stabiliti dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; in particolare all’art.73, comma 2, lettera c), il suddetto decreto stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi di qualità viene perseguito anche attraverso “il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore”; la disciplina degli scarichi contenuta al Capo III, che si configura pertanto quale misura di tutela qualitativa della risorsa, all’articolo 101, stabilisce che “1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5, parte III del presente decreto. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte III del presente decreto (...)”.

Considerato che:

il sig. Rinaldo Antonazzo (nato a Milano il 22.01.1971 e residente a Cisternino in C.da Panza n. 122) in qualità di legale rappresentante della società BRAS s.r.l. proprietaria del Camping “Torre Pozzelle” sito in agro di Ostuni, alla C.da Torre Pozzelle in data 15 settembre 2012 ha avanzato formale richiesta di deroga al limite fissato dal D.Lgs. n. 152/06 per lo scarico, limitatamente al parametro “cloruri”; il Camping “Torre Pozzelle” è localizzato in un’area non servita dal Servizio Idrico Integrato (fognatura e approvvigionamento idrico); i reflui domestici del campeggio vengono convogliati in un impianto di depurazione di tipo biologico e

successivamente smaltiti sul suolo mediante una rete di subirrigazione;

l'approvvigionamento idrico del Camping avviene utilizzando due fonti diverse:

a. acqua estratta dal sottosuolo da un pozzo trivellato, profondo circa 30 metri, presente nell'area di proprietà del Camping Torre Pozzella, i cui valori di salinità risentono talvolta della vicinanza del mare e si ripercuotono sui valori dei reflui in uscita dal depuratore;

b. acqua autotrasportata con mezzi autorizzati e di proprietà AQP S.p.A. e raccolta in un vascone interrato della capacità di oltre 2000 q.li, che contribuisce a contenere i limiti dei reflui prodotti - con riferimento al parametro dei cloruri - nella norma;

ai fini della disciplina degli scarichi e delle relative autorizzazioni, le acque reflue provenienti dai campeggi sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi del RR n.26/2011 art.3, comma 1, lettera g);

con propria determinazione prot. n. 26945/07 del 19.3.2008, l'Ufficio Servizio Ecologia Ambientale del Comune di Ostuni autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.42, comma 1 della L.R.24/1983 s.m.i. ha autorizzato, per la durata di 4 anni, il Camping "Torre Pozzelle" allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate rinvenienti dal suddetto campeggio mediante la dispersione del refluo sul suolo con la tecnica della sub-irrigazione, previo trattamento dello stesso nell'impianto di depurazione adeguato al D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., a condizione che, tra l'altro:

- la ditta provveda ad effettuare l'approvvigionamento idrico con acque idonee con contenuti di cloruri tali da far rientrare il relativo parametro allo scarico nei limiti di legge;

- lo scarico dei reflui mediante la rete di sub-irrigazione avvenga su terreni di proprietà della ditta e comunque nella sua piena disponibilità;

con provvedimento dirigenziale n. 274 del 3.7.2003, la Provincia di Brindisi ha autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18/1999 il rinnovo della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso "attività turistica - servizi igienici" alla società BRAS S.r.l. ad emungere acque sotterranee dal pozzo ubicato in agro di Ostuni, località Torre Pozzelle, foglio 52, particella 68, superficie Ha 04.06.00, con la seguente limitazione: "la portata complessiva di acqua massima emungibile non dovrà superare i litri/sec. 4 (quattro) con volume complessivo da emungere non superiore a 5.000 mc./anno";

Considerato altresì, che:

In adempimento al D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) così come approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009 ha tra l'altro individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, gli acquiferi sotterranei da tutelare con le rispettive aree di vincolo d'uso;

con il progetto "Tiziano" - Sistema di monitoraggio quali- quantitativo dei corpi idrici sotterranei, la Regione Puglia ha individuato e definito una rete di monitoraggio delle acque sotterranee per la verifica dello stato quali/quantitativo degli acquiferi e l'attivazione della fase conoscitiva ai sensi dell'allegato 1 del D.lgs. n. 152/1999;

la predetta rete si compone, tra le altre, di stazioni per il monitoraggio dei fenomeni di contaminazione salina, costituita da pozzi spia attrezzati con sonde per il controllo della temperatura e della conducibilità elettrica su diversi livelli dell'acquifero, nei quali vengono effettuati semestralmente campionamenti ed indagini di campo;

in particolare, per l'Acquifero della Murgia i cicli di campionamento sino ad oggi effettuati e validati hanno evidenziato un degrado delle aree costiere adriatiche e joniche prodotto dai cloruri, la cui presenza si spiega con il fenomeno dell'intrusione salina causato sia dal sovra sfruttamento delle falde freatiche con prelievi indiscriminati e non regolamentati, e sia dal fenomeno naturale dell'ingresso di acqua marina in ambienti carsici;

per l'acquifero in questione, del triennio luglio 2007 - settembre 2010, l'andamento della concentrazione media di Conducibilità elettrica e Cloruri risulta omogeneo e non peggiorativo, ma comunque con una

classificazione SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee) in Classe 4 (Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti);

in relazione a questo quadro conoscitivo, il PTA ha ritenuto necessario:

- fissare un Obiettivo di Qualità Ambientale meno rigoroso per la subarea costiera dell'Acquifero in questione, ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del D.Lgs.152/2006;
- adottare specifiche misure di salvaguardia per le Aree interessate da contaminazione salina afferenti l'Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera Adriatica e Jonica ("Prime misure di salvaguardia" DGR n.883/2007 "Misure di tutela" individuate nell'Allegato tecnico n. 14 al PTA) disciplinando la procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica per i diversi usi in funzione del raggiungimento degli obiettivi di tutela quali- quantitativa per i diversi corpi idrici.

Richiamato:

- l'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006: "Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi";
- l'art. 103 del D.Lgs. n. 152/2006: "E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3";
- l'art. 101 del D.lgs. n. 152/06: "1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5, parte III del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per l'unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
  - nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
  - b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
  - nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
  - nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato".

Tutto ciò premesso e considerato, si relaziona quanto segue.

L'Ufficio Attuazione e Gestione, ricevuta la documentazione da parte della società BRAS s.r.l., proprietaria del Campeggio Torre Pozzelle - Ostuni, ha delineato un percorso partecipativo con la società innanzi indicata ai fini del buon esito del procedimento in attuazione ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A..

A tal fine, la società BRAS s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, Antonazzo Rinaldo, con nota del 15.09.2012, acquisita al protocollo dell'allora Servizio Tutela delle Acque al n.4342 del 1.10.2012, ha trasmesso richiesta di deroga al valore limite dei cloruri, inviando la documentazione necessaria, integrata dapprima con nota del 3.12.2012 (acquisita al prot. n.AOO\_075/5911 del 21.12.2012) e successivamente con ulteriori note del 14.02.2013 (acquisita al prot. n. AOO\_075/823 del 15.02.2013), del 9.07.2013 (acquisita al prot. n.AOO\_075/3264 del 19.07.2013), del 18.12.2013 (acquisita al prot. n.AOO\_075/5866 del 19.12.2013) ed infine del 01.04.2014 (acquisita al prot. n.AOO\_075/1501 del 03.04.2014), di seguito riepilogata:

- copia della Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Ostuni prot. n. 26945/07 del 19 maggio

2008;

- copia dell'istanza del 9.05.2011 avanzata al Comune di Ostuni e relativa al Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- copia delle analisi effettuate dall'ARPA Puglia sulle acque di scarico nel mese di luglio 2012 - rapp. di prova 2669-2012 (nota ARPA Puglia - DAP Brindisi n. 44728 del 24/08/2012);
- planimetria generale (tav.2) con "localizzazione dell'impianto di depurazione, della riserva idrica e del sistema di smaltimento dei reflui per sub-irrigazione del campeggio di Torre Pozzella in l.tà Torre Pozzella - marina di Ostuni";
- relazione tecnica motivante la richiesta di deroga a firma del tecnico incaricato dott. geologo A. Cardone - settembre 2012;
- relazione sulla "prova di permeabilità compiuta sui terreni di dispersione del refluo e relativa documentazione fotografica" a firma del tecnico incaricato dott. geologo A. Cardone - dicembre 2012;
- rapporto di prova delle analisi chimiche e microbiologiche compiute sulle acque del pozzo presente all'interno dell'area del campeggio (Fg.52 - ptc.68) della Chemiconsul datato 5.11.2012;
- nuova planimetria generale (tav.2 - agosto 2012) dell'area del campeggio, recante il particolare della disposizione della rete di sub-irrigazione attivata per la dispersione dei reflui;
- "Relazione idrogeologica relativa alla dispersione dei reflui domestici del campeggio di Torre Pozzella" con indicazione della sezione stratigrafica dell'area impegnata dalla sub-irrigazione, compresa la sezione con il particolare dello scavo nonché la documentazione fotografica relativa alla realizzazione della stessa;
- copia dell'istanza dell'8.02.2013 avanzata alla Provincia di Brindisi e relativa al rinnovo della concessione per l'utilizzo di acque sotterranee ad uso turistico-industriale dal pozzo presente in località Torre Pozzelle a servizio del campeggio;
- copia del provvedimento dirigenziale n. 274 del 3.7.2013, con il quale la Provincia di Brindisi ha autorizzato il rinnovo della concessione per l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ad uso "attività turistiche e servizi igienici" dal pozzo ubicato in agro di Ostuni (fg.52 - ptc. 68);
- istanza di partecipazione al finanziamento PO FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.1 - Azione 2.1.3 per il trattamento appropriato dei reflui domestici di cui al bando della regione Puglia pubblicato sul BURP del 19.09.13, acquisita al protocollo della Provincia di Brindisi in data 17.12.2013;
- copia delle analisi effettuate dall'ARPA Puglia DAP Brindisi sulle acque di scarico nel mese di agosto 2013 - rapp. di prova 2444-2013 REV.1;
- nota di precisazione del sig. Alessandro Antonazzo (nato a Milano l'8.01.1970 e residente a Cisternino in via Giovanni XXIII n.5) in qualità di Amministratore unitamente al sig. Rinaldo Antonazzo della società BRAS s.r.l., proprietaria del Camping "Torre Pozzelle" sito in agro di Ostuni, alla C.da Torre Pozzelle.

Dalla documentazione agli atti ed in particolare da quanto dichiarato nelle relazioni e da quanto certificato nelle prove emerge che:

Il campeggio "Torre Pozzelle" di Ostuni ha una capienza massima, nel periodo estivo, pari a 1500 presenze.

La zona su cui insiste il campeggio non è servita dal Servizio Idrico Integrato (fognatura e approvvigionamento idrico potabile).

Dal punto di vista idrogeologico, la zona è caratterizzata dalla presenza in superficie di depositi calcarenitici. Le unità litostratigrafiche presenti sono rappresentate, in profondità, dai calcari dolomitici del cretaceo e in superficie, da una modesta copertura di terra rossa. Il campeggio è un territorio quasi pianeggiante ad una quota di 10 mt. s.l.m., l'area prescelta per la dispersione invece si trova a 4-6 mt. s.l.m. La permeabilità delle calcareniti dalle prove eseguite in occasione della prima richiesta di autorizzazione (2008) si attestava su valori medi compresi tra i 10-2 e 10-3 cm/s.

La falda acquifera presente, rinvenibile più o meno ad una profondità massima a quella della quota rispetto al livello del mare, risente della sua vicinanza al mare;

Il consumo di acqua degli ultimi anni (2011-2012) si attesta intorno a circa 2.500 m<sup>3</sup>, di cui oltre 1.400 m<sup>3</sup> autotrasportata con mezzi autorizzati e di proprietà AQP S.p.A. (stoccata in un vascone interrato della capacità di oltre 2000 q.li) e quasi 1.000 m<sup>3</sup> emunta dal sottosuolo mediante pozzo trivellato. L'acqua estratta dal sottosuolo è caratterizzata da valori di salinità che risentono della vicinanza del mare, come risulta dal rapp. di prova delle analisi chimiche e microbiologiche compiute sulle acque del pozzo presente all'interno dell'area del campeggio (Fg.52 - ptc.68) della Chemiconsul datato 5.11.2012, che riporta un valore di cloruri pari a circa 300 mg/l.

Il campeggio è attrezzato con impianto depurativo con trattamento secondario a fanghi attivi. Nel 2002-2003, il campeggio ha provveduto ad adeguare il sistema di trattamento e di dispersione dei reflui, realizzando un nuovo e più funzionale impianto di depurazione e un sistema di dispersione che da allora fa uso della sub-irrigazione. La previsione dei volumi massimi di liquami trattati dall'impianto è di ca. 300 m<sup>3</sup>/die (corrispondenti a 200 litri al giorno per un numero massimo di presenze pari a 1500/d, con carico di punta di circa 30 m<sup>3</sup>/h). I reflui depurati vengono recapitati sul suolo, con la tecnica della sub-irrigazione, per consentire l'assorbimento dei reflui da parte della vegetazione di basso e medio fusto ivi presente.

Prima della distribuzione interna, anche se le acque di pozzo vengono miscelate con quelle di provenienza AQP, accade che l'acqua assuma valori di salinità in cloruri superiore a 200 mg/litro, valore previsto dalla tabella 4, allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006 per gli scarichi su suolo.

Dal rapporto di prova e verbale di prelievo effettuati dall'ARPA Puglia - DAP di Brindisi nel luglio 2012 allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio del camping Torre Pozzelle è emerso il superamento dei valori limite di accettabilità limitatamente ai cloruri (pari a 430 mg/l, a fronte dei 200 mg/l, valore limite previsto dalla tabella 4, allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006 per gli scarichi su suolo). Tale valore diventa ostativo al rilascio del titolo di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

La vegetazione a servizio della sub-irrigazione e l'ambiente biologico in generale dell'area di scarico non hanno - ad oggi - mai mostrato segnali di sofferenza in relazione alle caratteristiche del refluo scaricato.

La ditta BRAS s.r.l., proprietaria del Camping "Torre Pozzelle", ha manifestato la volontà di ottimizzare l'impianto di depurazione esistente con l'obiettivo di abbattere il valore dei cloruri in uscita riportandoli - a regime nei limiti di legge. A tal fine, infatti, il sig. Alessandro ANTONAZZO, in qualità di Amministratore della società BRAS s.r.l., ha presentato alla Provincia di Brindisi domanda (acquisita al protocollo della Provincia in data 17.12.2013) per l'ammissione a finanziamento del progetto di abbattimento dei cloruri elaborato dalla Ecoimpianti Sud s.r.l. - nell'ambito dell'Azione 2.1.3 del PO FESR 2007-2013 finalizzata alla realizzazione di sistemi di trattamento appropriati di reflui domestici o assimilati (bando pubblicato sul B.U.R.P. del 19 settembre 2013).

Per quanto suddetto si ritiene che la Regione possa operare una deroga temporanea ai limiti fissati per lo scarico sul suolo solo per quanto riguarda il valore limite dei cloruri (ed indici ad esso collegati) - nelle more della realizzazione dell'intervento di ottimizzazione dell'impianto di depurazione esistente a servizio del Camping che consentirà il ritorno alle condizioni di regime - in quanto tale deroga temporanea, nei termini di seguito specificati, non comporta un peggioramento dello stato del corpo idrico.

La deroga è relativa ai limiti fissati dalla Tabella 4 dell'All. 5 della Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 per i cloruri (ed indici ad esso collegati) 200mg/l - e dovrà tenere in debito conto le limitazioni definite dalla tabella 5 dello stesso allegato ed ogni altra limitazione definita nell'allegato V per gli scarichi su suolo.

La deroga dovrà avere una durata pari ad un anno ed è autorizzata per un limite sul valore medio della concentrazione di cloruri non superiore (migliorativo) rispetto a quello dell'acqua estratta dal pozzo ed utilizzata per "attività turistica - servizi igienici", e comunque con un valore massimo del valore limite pari a 400 mg/l.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a), d) e k) della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale" e della LR n.7/2004 art.44 comma 4.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio "Attuazione e Gestione" e del Dirigente del Servizio Regionale "Risorse Idriche", che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 per l'impianto di depurazione a servizio del Camping "Torre Pozzelle" sito in agro di Ostuni, alla C.da Torre Pozzelle, di proprietà della società BRAS s.r.l, la deroga al valore limite sulla concentrazione di cloruri (ed indici ad essi collegati) di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del D. lgs. n. 152/2006 (200 mg/l), per un periodo transitorio di un anno necessario per il ritorno alle condizioni di regime;

DI DISPORRE le seguenti prescrizioni da prevedere in sede di rilascio della autorizzazione allo scarico da parte della Autorità competente, ai sensi della LR n.24/1983 così come modificata dalla LR n.31/1995 nonché dal Titolo VIII della LR n. 17/2000:

- a) il limite del valore medio della concentrazione di cloruri (ed indici ad essi collegati) non dovrà mai essere superiore rispetto a quello rilevato e monitorato nell'acqua estratta dal pozzo ed utilizzata per attività turistica e servizi igienici;
- b) il limite del valore massimo di emissione allo scarico della concentrazione di cloruri dovrà essere comunque inferiore a 400 mg/l;
- c) la deroga in questione avrà effetto per un periodo di un anno;

DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Risorse Idriche, al Comune di Ostuni ed alla società BRAS s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Alessandro Antonazzo con sede in Ostuni (BR), C.da Torre Pozzella, proprietaria del Camping Torre Pozzella;

DI DISPORRE la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---